

Regolamento Consortile

per la gestione dei rifiuti urbani con il servizio di raccolta porta a porta



Consorzio Intercomunale

Valle Bisirico



Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 17 del 23/10/2015

Sommario

CAPITOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 1 – FINALITA’ DELLA GESTIONE RIFIUTI.....	5
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	5
ART. 3 - PRINCIPI GENERALI	5
ART. 4 – DEFINIZIONI	6
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	7
ART. 6 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE	8
ART. 7 - ESCLUSIONI.....	9
ART. 8 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI ERIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	9
CAPITOLO 2 FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI.....	10
ART. 9 - FORME DI GESTIONE	10
ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI.....	10
ART. 11 – ULTERIORI DIVIETI	11
ART. 12 - VIGILANZA SUL SERVIZIO	11
ART. 13 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	11
ART. 14 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE	12
ART. 15 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	12
CAPITOLO 3 SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	12
ART. 16 - CRITERI GENERALI	12
ART. 17 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE	13
ART. 18 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	13
ART. 19 – CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI	13
ART. 20 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO	15
ART. 21 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI.....	16
21.1) - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INDISTINTI (CER 200301).....	16
21.2) -CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDO-ORGANICO (CER 200108)	16
21.3) -CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101).....	16
21.4) - CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO ALLUMINIO E PLASTICA	17
21.5) - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (CER 200307, 200138, 200140, 200136).....	18
21.6) -CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE (CER 200133*)	18
21.7) - CONFERIMENTO E RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI.....	18

21.8) - CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI (CER 200133).....	18
21.9) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI.....	18
21.10) - RACCOLTA PRESSO I CIMITERI	19
21.11) CONFERIMENTO OLI E GRASSI VEGETALI (CER 200125)	19
ART. 22 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI DI PROPRIETA' DELL'UTENTE	19
ART.23 - TENUTA DEI CONTENITORI SU AREE PRIVATE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE.....	19
ART.24- POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI SUL SUOLO PUBBLICO O SU AREE SOGGETTE AL PUBBLICO	20
ART. 25- PERIODICITA' DELLA RACCOLTA.....	20
ART. 26- UTENZE CONDOMINIALI	20
ART. 27- AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	20
ART. 28- LAVAGGIO E IGENIZZAZIONE DEI CONTENITORI	21
ART. 29- PULIZIA MERCATI E FIERE.....	21
ART. 30- CESTINI STRADALI.....	21
ART. 31- COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	21
ART. 32 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	21
CAPITOLO 4 MODALITA' GENERALI DI CONTROLLO	22
ART. 33 - MONITORAGGIO SERVIZIO	22
ART. 34 - MODALITA' DI RICHIESTA INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI (aree pubbliche,bordi stradali ecc.).....	22
CAPITOLO 5 DIRITTI DALL'UTENZA E AZIONI POSITIVE	22
ART. 35 - CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ALL'UTENZA.....	22
ART. 36-CARTA DEI SERVIZI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	23
ART. 37-PREVENZIONE E COOPERAZIONE.....	23
CAPITOLO 6 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	23
ART. 38 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI.....	23
ART. 39 - CONTROLLI.....	23
ART. 40 – ACCERTAMENTI.....	24
ART. 41 – SANZIONI APPLICATE DALL'AUTORITA' COMUNALE COMPETENTETERRITORIALMENTE CHE HA ADOTTATO CODESTO REGOLAMENTO.....	24
ART. 42 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE	24
ART. 43 – NORMA DI RINVIO	24
ART. 44 – ABBROGAZIONE.....	25
ART. 45 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE	25
ART. 46 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....	25

CAPITOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più urgente, si individuano come finalità primarie del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico e dei Comuni Consorziati in esso:

a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico - sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;

b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;

c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termoutilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;

Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti il Consorzio esercita le funzioni, affidate dai Comuni alla propria competenza in materia di gestione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui alla normativa vigente, adottando, in sinergia e in collaborazione con i Comuni Consorziati e/o Convenzionati, ogni adeguata azione ognuno per la propria sfera di competenza attribuite dalle Legge.

Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte IV.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.

Spetterà ai rispettivi Comuni Consorziati applicare nella propria competenza territoriale l'attività di Divieto, di Controllo e Sanzionatoria prevista dal presente Regolamento e dalla Legge vigente, previa approvazione e adozione dello stesso Regolamento.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

“PORTA A PORTA” DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati agli urbani, disciplinato dal presente Regolamento, può essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio dei Comuni Consorziati di: Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Pedivigliano e Scigliano.

Nella richiamata perimetrazione territoriale è preferibile avvalersi del servizio pubblico consortile di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, sia per il contenimento dei costi e sia per il controllo totale della gestione del servizio di raccolta da parte dei Comuni consorziati.

2. Il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico ha autonomia di gestione del servizio, definendo e/o modificando, secondo quanto previsto nel presente Regolamento, le attività di raccolta dei rifiuti urbani e le corrispondenti modalità operativa.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti, nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il

riciclo), nonché di deposito temporaneo e di raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

ART. 4 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:

- a) *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
- g) *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- h) *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- i) *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- j) *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- k) *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- l) *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

- m) *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.
- n) *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORD) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
- o) *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- p) *Ecocentro o centro di raccolta*: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- q) *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- r) *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- s) *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- t) *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio o convenzione, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Sono *rifiuti urbani*:

- a) I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
- i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
- ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
- iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
- v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "*");
- vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
- vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.
- b) *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibite ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
- c) *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;
- d) *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

3. Sono *rifiuti speciali*:

- a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.

4. Sono *rifiuti pericolosi* i rifiuti non domestici elencati nell'Allegato A della Direttiva ministeriale del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 contrassegnati con “*”.

ART. 6 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n.152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

- a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
- b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
- c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
- d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n.254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privata;
- e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agro-culturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali

superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;

f. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.

4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 7 - ESCLUSIONI

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;

c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, coma ad esempio:

i. consistenza non solida;

ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;

iii. fortemente maleodoranti;

iv. eccessiva polverulenza.

d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.e. siano classificati come pericolosi.

2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

a. rifiuti costituiti da pneumatici;

b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;

c. rifiuti di imballaggi terziari;

d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

ART. 8 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI ERIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cura e spesa del produttore o detentore;

b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;

c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

CAPITOLO 2 FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

ART. 9 - FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento, è esplicitata dal Consorzio Intercomunale Valle Bisirico per i Comuni che, attraverso Convenzione e/o altra forma di affidamento, effettuano la raccolta e/o lo smaltimento nell'ambito consortile.

ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare, depositare e abbandonare abusivamente, su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio dei Comuni Consorziati aderenti al servizio (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti), qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

E' vietato depositare rifiuti di ogni genere, provenienti da luoghi adibiti all'uso di civili abitazioni, da utenze domestiche e da attività commerciali, all'interno o nelle strette vicinanze dei cestini gettarifiuti dislocati sulle aree pubbliche del territorio di ogni singolo comune.

E' espresso divieto depositare e deporre sacchi, cassonetti ed altri contenitori di rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti attraverso le Ordinanze ed altre specifiche campagne informative di iniziativa Comunale e/o Consortile.

È fatto divieto a chiunque non autorizzato di effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione. Il medesimo divieto vige per lo sversamento di rifiuti nelle fognature pubbliche e/o private, nei corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

In caso di inadempienza i Sindaci dei rispettivi Comuni, allorché sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispongono con propria Ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

E' vietata l'introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici, di liquidi, materiali in combustione, ovvero taglienti o acuminati non opportunamente avvolti a protezione degli operatori del servizio di raccolta.

E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. Chiunque esegua operazioni di carico, scarico e trasporto di cose è tenuto a rimuovere dalla superficie pubblica o soggetta a uso pubblico i materiali di qualsiasi genere eventualmente caduti o appoggiati sulle predette superfici.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sui rispettivi territori dalle Amministrazioni comunali per la raccolta dei rifiuti (cestini). In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori (cestini) sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio di raccolta rifiuti.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente, tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

E' vietato altresì inserire nei contenitori non specifici, rifiuti di vetro o altri materiali, con caratteristiche tali da poter causare lesioni e che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante.

E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume (in particolare per le tipologie di rifiuti dove è espressamente prevista dal presente regolamento), o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi. Per le anzidette motivazioni è altresì vietato conferire sacchetti di rifiuti di peso superiori a 10 Kg cadauno.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso i Centri di raccolta dei Consorzi, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.

E' vietato la collocazione della struttura di compostaggio domestico, in comodato o di proprietà, o effettuare qualsiasi forma di compostaggio a distanza inferiore a 3 (tre) metri dal confine di proprietà.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, ciascun Comune interessato per competenza territoriale provvederà all'applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 11 – ULTERIORI DIVIETI

Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è, altresì, vietato:

- a) L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- b) Il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- c) Il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni o prodotti da cittadini residenti in altri Comuni, fatta eccezione per quelli ospitati o domiciliati, anche temporaneamente, nel Comune competente territorialmente ed in regola con le norme in materia di tassazione;
- d) Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- e) L'imbrattamento del suolo dovuto alla perdita di olio o di altre materie putrescibili provenienti da veicoli circolanti e/o in sosta sulle aree pubbliche per difetti di manutenzione, avarie o cause di altra natura. I responsabili (proprietari e/o detentori/utilizzatori del veicolo), ove identificati, previa emissione di apposita ordinanza, sono tenuti alla pulizia del suolo. E' esclusa l'applicazione della sanzione amministrativa qualora l'imbrattamento sia addebitabile a cause esclusivamente accidentali;
- f) Il danneggiamento volontario, doloso o per grave incuria dei contenitori e accessori eventualmente concessi in comodato d'uso ai cittadini utenti, alle attività commerciali e ai condomini.

ART. 12 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza dei servizi oggetto del presente Regolamento è affidata ai Comuni Consorziati aderenti e agli operatori del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico. Gli Operatori del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico si limiteranno a segnalare attraverso gli Uffici del Consorzio le eventuali irregolarità riscontrate. L'attività, in ogni caso, deve essere volta agli interventi preventivi, ispettivi e di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

ART. 13 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, i Sindaci dei Comuni appartenenti al Consorzio, nell'ambito della proprie competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge

vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità, il Presidente della Regione e della Provincia, le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'ARPA e dall'ASL competenti.

ART. 14 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 15 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione Consortile ha l'obbligo di ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) sottoporre il personale stesso, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell'art. 2 del D.L.626/94 e s.m.i.), ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio e secondo la normativa vigente in materia;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto ai richiamati servizi.

CAPITOLO 3 SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 16 - CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, per quanto più possibile, deve tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti finale.

ART. 17 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 18 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi contenitori forniti dal Comune o dal Consorzio (solo nel caso il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore esso può essere conferito in sacchi chiusi ed appoggiato sul contenitore), negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso al servizio degli stabili. Il richiamato servizio di raccolta domiciliare non prevede l'accesso, da parte dei preposti operatori, all'interno di proprietà private.

Nel caso di attività commerciali, dislocate sul territorio consortile, è consentito l'autorizzato accesso all'interno della proprietà privata, a seguito di richiesta da parte dell'utente, nella quale siano definite in modo dettagliato la dislocazione dei rifiuti e le modalità di accesso nella proprietà.

Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;

b) Servizi di raccolta presso i Centri di raccolta Comunali (qualora aperti al pubblico): gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi container posizionati nei rispettivi Centri di raccolta Comunali negli orari di apertura indicati nello specifico Regolamento; per quanto riguarda i rifiuti Raee essi potranno essere conferiti esclusivamente nei Centri di Raccolta Raee autorizzati;

c) servizi di raccolta di pile e farmaci: gli utenti devono conferire, in modo differenziato, le indicate tipologie di rifiuto, negli appositi contenitori ubicati e individuati sul territorio comunale (farmacie, attività commerciali, centri di raccolta, ecc.).

E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

ART. 19 – CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI

I Centri di Raccolta comunali o intercomunali sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche.

Qualora i Centri di Raccolta non fossero aperti al pubblico potranno accedere nei medesimi soltanto il personale Consortile e Comunale addetto alla raccolta, il personale autorizzato al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti, nonché eventuale ulteriori addetti a seguito di specifica e documentata autorizzazione.

Il Centro di raccolta Consortile potrà ospitare anche il Centro per la raccolta e la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di batterie e pile, a seguito di sottoscrizione di specifica convenzione con apposito Consorzio di riciclo.

Sono autorizzati al conferimento, presso i Centri di Raccolta, esclusivamente i comuni facenti parte del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico, a seguito di sottoscrizione di specifica convenzione.

A seguito di apposita verifica tecnico-organizzativa e di sottoscrizione di necessaria convenzione fra le parti, è consentito il conferimento presso i richiamati Centri di Raccolta anche di ulteriori Comuni.

Gestione e custodia - La richiesta di autorizzazione all'esercizio del Centro di raccolta consortile sarà a carico del Consorzio; la fornitura degli impianti e dei contenitori, è di competenza dell'Impresa aggiudicataria il servizio di trasporto e smaltimento. In particolare l'Impresa avrà il compito di:

- allestire nell'area i contenitori (container) idonei per la raccolta delle varie frazioni di rifiuti, la gestione e la custodia dei Container è del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico.

Il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico attraverso il proprio personale dovrà, qualora il Centro sia aperto al pubblico:

- controllare il possesso dei requisiti degli eventuali utenti al conferimento dei rifiuti, anche mediante la sistematica raccolta delle schede di conferimento rifiuti urbani che saranno all'uopo predisposte;
- accertare l'idoneità dei rifiuti conferiti ai servizi istituiti;
- indirizzare correttamente l'utenza alla corretta differenziazione dei rifiuti;
- coadiuvare gli utenti nelle operazioni di conferimento;
- provvedere alla pulizia della struttura.

Modalità di conferimento - Il conferimento dei rifiuti sarà effettuato direttamente dagli operatori del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico e dei Comuni Consorziati e/o convenzionati, accedendo con i mezzi destinati al servizio presso le aree dell'isola ecologica, favorendo in modo puntuale il corretto deposito delle diverse tipologie di rifiuti all'interno dei corrispondenti cassoni/contenitori.

Gli operatori destinati al richiamato servizio sono tenuti alla pulizia sistematica dei luoghi esterni ai cassoni/contenitori di conferimento, provvedendo a rimuovere eventuali rifiuti trascinati in fase di sversamento.

Sono ammessi i conferimenti esclusivamente:

- a) di tipologie di rifiuti previsti allo stoccaggio nello specifico Centro di Raccolta;
- b) solo ed esclusivamente nel giorno di raccolta della tipologia specifica e negli orari di apertura (dalle ore 07:00 alle ore 13:00), salvo deroghe espressamente richieste ed autorizzate di volta in volta dagli Uffici del Consorzio;
- c) solo se è presente il contenitore/cassone specifico e se la capienza residua dello stesso ne permetta lo scarico, senza la trascinazione del rifiuto conferito. In caso contrario è da considerarsi sospesa l'attività di conferimento, con la necessità di avvertire immediatamente il personale tecnico del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico.

Non è assolutamente consentito:

- a) il conferimento di tipologie di rifiuti non specificatamente previste allo stoccaggio all'interno dei Centri di Raccolta;
- b) il deposito su qualsiasi spazio esterno ai cassoni di raccolta dei rifiuti conferiti;
- c) il conferimento di tipologie di rifiuti nelle giornate non previste dal calendario di raccolta consortile, se non espressamente autorizzata dagli Uffici del Consorzio;
- d) lasciare a terra, al di fuori dei predisposti contenitori/cassoni, sacchetti o rifiuti sciolti, eventualmente trascinati o caduti durante le operazioni di scarico;
- e) il trasporto ed il conferimento promiscuo di diverse tipologie di rifiuti all'interno del Centro di Raccolta, se non espressamente autorizzato;
- f) il deposito a terra dei rifiuti RAEE, che devono essere esclusivamente accatastati negli specifici contenitori, avendo cura di separare correttamente le diverse tipologie di rifiuto;

- g) conferire rifiuti se non è presente il contenitore/cassone specifico, e se la capienza residua dell'involucro di stoccaggio non ne permetta lo scarico senza la traccimazione del rifiuto conferito;
- h) lasciare i cancelli dei Centri di Raccolta aperti una volta terminate le operazioni di conferimento dei rifiuti;
- i) lasciare aperti i cassoni, provvisti di elementi di chiusura (coperchi, porte, ecc.), a conclusione delle singole operazioni di conferimento, soprattutto per quelle tipologie di rifiuti (umido e secco indifferenziato) che richiedono di essere isolati dalle interferenze dell'ambiente esterno;
- l) la cernita e il rovistamento dei rifiuti accumulati all'interno dei contenitori/cassoni, a meno che le richiamate operazioni non siano effettuato da personale espressamente autorizzato dal Consorzio nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza;
- m) il mancato rispetto delle disposizioni comportamentali, da tenere all'interno dei Centri di Raccolta consortili, impartite dai dipendenti o incaricati del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico e previste nel presente Regolamento;
- n) il conferimento di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume (per le tipologie di rifiuti che lo prevedano), o che, per dimensioni, consistenza ed altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori/cassoni, nonché costituire pericolo per gli addetti del Centro di Raccolta;
- o) l'abbandono indiscriminato di rifiuti all'esterno dei Centri di Raccolta.

Norme Comportamentali nei Conferimenti:

- a) una volta conferito il rifiuto è obbligatorio provvedere alla chiusura dei cancelli di accesso ai Centri di Raccolta consortili;
- b) I cassoni forniti di coperchio, destinati al conferimento delle tipologie di rifiuti "Umido" e "Secco Indifferenziato", ad avvenuto deposito/sversamento del rifiuto ad essi destinati, devono essere chiusi al fine di evitare interferenze tra i rifiuti accumulati e le azioni meteorologiche;
- c) sono obbligatorie, per gli operatori che effettuano il conferimento dei rifiuti presso i Centri di Raccolta, il ripristino e la pulizia delle aree, che sono state interessate dalla caduta o dalla fuoriuscita di rifiuti durante le operazioni di scarico;

E' competenza degli Uffici Tecnici del Consorzio e dei Comuni Consortili la vigilanza sulla corretta applicazione di quanto riportato in precedenza; l'eventuale disattesa applicazione e/o rispetto delle procedure di conferimento dei rifiuti e di corrente manutenzione dei luoghi da parte del personale impiegato sarà sanzionato nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento.

Il Consorzio, tramite proprio personale, vigilerà sul rispetto delle disposizioni sopra riportate anche da parte degli operatori comunali impiegati nel servizio di raccolta, segnalando le eventuali irregolarità riscontrate agli Uffici Tecnici Comunali competenti.

ART. 20 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termovalorizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione consortile, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dalla regione Calabria Dipartimento competente.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie previste dalla Legge vigente.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei rispettivi territori Comunali, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalle rispettive Amministrazioni Comunali per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

ART. 21 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti è organizzato sulla base di una raccolta da eseguirsi “porta a porta”.

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti in modo differenziato per tipologia di materiale; le modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico e dei Comuni Consorziati.

I contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati, che saranno forniti a tutte le utenze (domestiche e non domestiche), sono in comodato d’uso. È vietata la manomissione o il danneggiamento dei contenitori propri o altrui.

21.1) - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INDISTINTI (CER 200301)

E’ permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati o attivati servizi di raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata col sistema “porta a porta”esclusivamente tramite sacchetto dalle capienza massima di litri 30 e posizionato sollevato da terra .

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria do 30 litri esso può essere conferito in sacchi chiusi e posizionato a terra. Il rifiuto indistinto dovrà essere conferito presso impianti di discarica, autorizzate a norma di legge.

21.2) -CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDO-ORGANICO (CER 200108)

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umido*-organico) è finalizzato al recupero per la produzione di composti da rifiuti o da CDR ed è effettuato presso tutte le utenze domestiche e selezionate quali bar, negozi di alimentari, ristoranti, alberghi, mense, mini e supermercati, banchi vendita di alimentari presso i mercati di piazza.

Il conferimento e la raccolta della frazione umido-organico dei rifiuti urbani è effettuato tramite contenitori dedicati monomateriale di colore marrone o gialli per grandi utenze.

Alle utenze sono assegnati contenitori in numero rapportato alla quantità produttiva della singola utenza.

Nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili. I contenitori dovranno essere esposti, a cura dell’utenza, sulla sede stradale nei luoghi e negli orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all’interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

21.3) -CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101)

La raccolta della carta e cartone viene effettuata col sistema “porta a porta”.

Il cartone deve essere conferito in imballi compattati, legati esclusivamente con corde di spago o di materiale simile. I richiamati imballi, ad opera di ciascun utente, devono essere opportunamente ridotti in termini di volume, mediante operazioni di piegatura e di taglio dei singoli componenti, agevolando altresì le operazioni di raccolta e trasporto da parte degli operatori preposti.

La carta deve essere conferita in contenitori di carta (sacchetti, scatole, ecc.), opportunamente chiusi al fine di evitare la dispersione nell’ambiente degli elementi in essi contenuti. La carta destinata a conferimento deve essere rigorosamente pulita e non deve essere frammista con alcun altro rifiuto di diversa destinazione (plastica, polistirolo, rifiuti generici, ecc.).Sono riciclabili dal normale circuito di trasformazione, e quindi devono essere conferiti all’interno della presente categoria, tutti i poliaccoppiati quali carta-polietilene e carta-alluminio. Non sono riciclabili e non devono essere conferiti le carte cerate od oleate.

Sia per il conferimento della carta che del cartone, nel caso di quantitativi consistenti di rifiuti, è consentito l’utilizzo di contenitori in plastica trasparenti, facilmente ispezionabili dal personale destinato alla raccolta.

I rifiuti di cui alla presente categoria, devono essere accatastati all’esterno delle singole utenze, in posizione sollevata rispetto al piano di calpestio.

21.4) - CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO ALLUMINIO E PLASTICA

La raccolta della plastica viene effettuata col sistema “porta a porta” esclusivamente tramite contenitori di colore BLU, che possono essere anche dei semplici sacchetti, forniti dal Consorzio Intercomunale Valle Bisirico e distribuiti dai Comuni.

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore eventualmente dato in comodato, esso può essere conferito in sacchi di chiusi ed appoggiati al rispettivo contenitore.

E' indispensabile, al fine di non appesantire i costi di raccolta e trasporto, che le bottiglie in plastica siano schiacciate e quindi tappate dall'utente prima di venire conferiti.

E' vietato conferire sacchetti e sacchi grandi che superino il peso massimo di 10Kg cadauno, sia per difficoltà di movimentazione, sia perché causa di fonte di pericolo per gli addetti alla raccolta;

Bottiglie e flaconi devono essere rigorosamente puliti; non deve esservi cioè frammisto alcun tipo di residuo putrescente.

Il servizio interessa la raccolta degli imballaggi in plastica di seguito elencati:

- Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte,
- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere
- Flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt
- Film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite
- Film d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina
- Shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati
- Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
- Vaschette porta – uova (se in plastica)
- Vaschette/barattoli per gelati
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
- Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- Vaschette per alimenti
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
- Reti per frutta e verdura
- Contenitori vari per alimenti per animali
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)
- Coperchi in plastica (da separare dall'imballaggio principale se in altro materiale)
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il “fai da te”)
- Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte).

I contenitori in vetro e alluminio devono anch'essi conferiti completamente svuotati puliti previo risciacquo.

E' comunque vietato il conferimento di: vetro retinato, vetro opale (es. boccette profumi), cristalli, vetri di automobili, schermi di televisori e lastre di vetro, vetri a specchio di ogni genere.

E' preferibile che vengano separati dai contenitori in vetro conferiti i tappi a vite, le fascette e le protezioni varie in alluminio, stagnola e piombo.

Eventuali damigiane devono essere private della protezione esterna in paglia o plastica.

La raccolta di imballaggi in metallo riguarda le lattine in alluminio (solitamente si tratta di lattine per bibite) e lattine in banda stagnata (per bibite, olio, cibi in scatola, cibi per animali etc..).

E' indispensabile che i contenitori in plastica (imballaggi) siano rigorosamente vuoti e mondati da residui del contenuto, meglio se debitamente sciacquati; è inoltre necessario, che le bottiglie e i contenitori di liquidi in genere siano preventivamente schiacciati per ridurre il volume nei limiti del possibile.

E' indispensabile che le lattine siano rigorosamente vuote e mondate da residui del contenuto, meglio se debitamente sciacquate; è inoltre preferibile, anche se non tassativo, che le lattine siano preventivamente schiacciate.

Qual'ora le condizioni tecnico-organizzative ed economiche lo consentano è possibile procedere alla raccolta del multimateriale per singole frazioni omogenee ad esempio solo plastica, solo vetro, solo alluminio, attribuendo ad esso il corrispondente codice Cer per il conferimento all'impianto.

21.5) - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (CER 200307, 200138, 200140, 200136)

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, di cui alla precedente classificazione, avviene con le modalità di seguito riportate.

A seguito di preavviso telefonico presso il comune di competenza o il Consorzio, l'utente provvede ad accatastare il giorno stabilito per la raccolta, i rifiuti di cui alla presente categoria, presso l'ingresso della propria abitazione.

E' consentito il conferimento di massimo n. 2 pezzi di ingombrante per utenza, a seguito di puntualizzata richiesta, in termini di individuazione del rifiuto e di volumetria occupata.

La prenotazione del ritiro si rende necessaria per consentire agli operatori destinati alla raccolta di valutare e organizzare preventivamente le modalità di prelievo e trasporto dei richiamati rifiuti.

21.6) -CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE (CER 200133*)

Le pile esauste devono essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori presenti presso i rivenditori di pile.

E' fatto divieto di conferire le pile esauste in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni di rifiuto, nonché nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta "porta a porta".

Il ritiro dei contenitori delle pile esauste sarà effettuato dagli operatori destinati alla raccolta, con periodicità mensile e comunque ogniqualvolta i richiamati contenitori dovessero riscontrarsi pieni.

21.7) - CONFERIMENTO E RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI

A seguito di specifica richiesta, l'utente, che ha la necessità di conferire pannolini e/o pannoloni, sarà fornito (in comodato d'uso), dal proprio comune di competenza, di specifico bidone giallo, da destinare esclusivamente al richiamato conferimento e da ubicare in luogo sorvegliato e sicuro all'esterno della propria abitazione.

Sarà a cura dell'utente accumulare in modo consono i richiamati rifiuti, all'interno del contenitore giallo, in sacchetti chiusi ermeticamente, in grado di evitare fuoriuscita di qualsiasi contenuto e di cattivi odori.

21.8) - CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI (CER 200133)

Il conferimento degli abiti usati viene effettuato, a cura del singolo utente, all'interno dei contenitori specifici di colore giallo o arancione, dislocati sul territorio consortile. I rifiuti conferiti dovranno essere sistemati all'interno di sacchetti chiusi e accatastati con diligenza all'interno del preposto contenitore.

La raccolta degli abiti usati, compreso lo svuotamento dei richiamati contenitori di accumulo, sarà effettuata tramite convenzionate Associazioni abilitate all'espletamento del servizio.

21.9) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

I rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti, possono essere conferiti al servizio di raccolta "porta a porta" istituito per i rifiuti urbani, qualora le loro caratteristiche quali - quantitative siano compatibili con le metodologie di raccolta adottate.

A titolo indicativo ed in linea di massima, sono dunque conferibili a tale servizio i rifiuti indistinti assimilati agli urbani, la frazione umida, il materiale cartaceo, i rifiuti di imballaggio primario e secondario in vetro, in cartone, in metallo, nonché quelli per liquidi in plastica, provenienti da:

- a) piccoli esercizi commerciali;
- b) uffici e studi professionali;
- c) scuole e convitti;

d) bar, ristoranti, pensioni ed alberghi;

Possono altresì essere conferiti ai normali servizi di raccolta “porta a porta” i rifiuti assimilati provenienti da attività artigianali, industriali, di servizi e da grandi esercizi commerciali purché i quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le particolari esigenze delle attività interessate siano confacenti al sistema di raccolta adottato.

21.10) - RACCOLTA PRESSO I CIMITERI

I cimiteri saranno dotati di appositi contenitori per la raccolta di frazioni di: secco residuo, umido-organico, plastica, carta e cartone e vetro, di capacità adeguata.

La frequenza di raccolta presso i cimiteri sarà a cadenza settimanale.

21.11) CONFERIMENTO OLI E GRASSI VEGETALI (CER 200125)

Il conferimento e la raccolta differenziata degli oli e grassi vegetali viene effettuata col sistema “porta a porta”, tramite apposite taniche da 5 lt., fornite al singolo utente dalla ditta aggiudicataria dell’espletamento del servizio, nel rispetto di specifico calendario di conferimenti preventivamente pubblicizzato.

Nel caso di indisponibilità delle richiamate taniche, è possibile conferire il richiamato rifiuto in contenitori di plastica trasparenti di proprietà dell’utente.

ART. 22 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI DI PROPRIETA’ DELL’UTENTE

Qualora non siano disponibili i contenitori in dotazione consegnati dai Comuni o dal Consorzio, oppure l’utente abbia necessità volumetriche e/o di protezione particolari (es. randagismo) è consentito l’utilizzo di contenitori di proprietà.

I contenitori privati per la raccolta domiciliare (bidoni, secchi, cassette, sacchi, buste, ecc.), depositati all’aperto ed esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

- favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
- evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell’azione di animali randagi;
- favorire le operazioni di movimentazione manuale.

ART.23 - TENUTA DEI CONTENITORI SU AREE PRIVATE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

I contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere tenuti all'interno delle abitazioni ovvero posizionati in aree pertinenziali private esterne ai fabbricati. Dovranno essere esposti sulla pubblica via davanti al proprio numero civico, come da orari previsti dall’ordinanza Sindacale, esclusivamente nei giorni fissati per le relative raccolte.

Il posizionamento dei contenitori nelle aree pertinenziali private non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio delle persone, né al normale accesso sul suolo pubblico o su altre aree private.

I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali condominiali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere del Responsabile del Servizio dell’Amministrazione Comunale competente territorialmente.

L’utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, debitamente autorizzata dal responsabile del servizio Comunale con i criteri di cui al successivo articolo di codesto

regolamento, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo.

Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale competente territorialmente, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

ART.24- POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI SUL SUOLO PUBBLICO O SU AREE SOGGETTE AL PUBBLICO

Quando è accertata ai sensi dell'articolo 23 di codesto regolamento, comma 4, l'impossibilità di tenuta in abitazioni o su aree private, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.

I contenitori devono essere posizionati su superfici piane al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata che rimane comunque a carico dell'utenza.

I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale competente territorialmente.

Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

ART. 25- PERIODICITA' DELLA RACCOLTA

In tutto il territorio dei Comuni aderenti al servizio, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. I Comuni interessati, in accordo con il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico, con propria Ordinanza e/o avviso, fisseranno i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

ART. 26- UTENZE CONDOMINIALI

Le utenze condominiali, qualora se ne riscontrasse l'effettiva necessità, previa autorizzazione del Presidente del Consorzio, a seguito di parere favorevole del responsabile Tecnico del Comune di appartenenza, possono avvalersi di contenitori dedicati, a utilizzo esclusivo del condominio, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- farne un uso esclusivamente privato (condominiale), non accessibile al pubblico e provvedere ad non esporli fuori dalla proprietà condominiale.

ART. 27- AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, attività commerciali ed artigianali in genere, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree antistanti, indipendentemente e autonoma ma tali da garantire il decoro urbano.

I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata.

I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata alla somministrazione degli alimenti e comunque di pertinenza alla attività svolta.

ART. 28- LAVAGGIO E IGENIZZAZIONE DEI CONTENITORI

Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dai soggetti affidatari degli stessi, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto, ai fini della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica.

ART. 29- PULIZIA MERCATI E FIERE

Per le manifestazioni di mercato (settimanale e/o giornaliero), fiere e sagre, il Comune interessato consegnerà ad ogni operatore della manifestazione, appositi sacchi per la differenziazione dei rifiuti.

La consegna dei sacchi si baserà sulla tipologia di attività: ogni manifestazione avrà solo i sacchi relativi ai rifiuti che produce.

I suddetti sacchi dovranno essere conferiti presso i Centri di Raccolta consortili a cura degli operatori dei Comuni.

ART. 30- CESTINI STRADALI

È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini stradali (a cura del degli operatori Comunali) dovranno essere conferiti presso i Centri di Raccolta consortili.

ART. 31- COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di trasformare la sostanza organica presente nei rifiuti organici della cucina e dell'orto o giardino in *compost*, ovvero in un prodotto utile per fertilizzare la terra. Esso consente quindi non solo di ridurre la quantità dei rifiuti avviati a smaltimento in discarica o inceneritore ma anche di ottenere un ottimo fertilizzante ecologico (*compost*) per il giardino o orto.

Il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico e i Comuni Consorziati sostengono e favoriscono la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali; a tal fine promuovono la concessione di compostiere in comodato d'uso gratuito previa sottoscrizione di apposita convenzione.

La pratica del compostaggio domestico, per il trattamento della frazione umido-organico dei rifiuti, è effettuabile da tutte le utenze dotate di giardino o di terreno pertinenziale. Previa richiesta scritta al Consorzio o al Comune competente territorialmente, le utenze saranno dotate di un composter, fornito dal Consorzio medesimo o dal Comune di appartenenza.

È vietato il conferimento “porta a porta” di rifiuti organici, da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico e comunque in possesso di compostiera domestica in comodato, concessa dal Consorzio Intercomunale Valle Bisirico o dal Comune.

I Sindaci, relativamente alla loro competenza territoriale, possono obbligare con Ordinanza l'utilizzo della compostiera, in zone rurali ed isolate, al fine di migliorare, velocizzare e garantire il ritiro nelle aree maggiormente urbanizzate e nell'ottica di una riduzione dei costi.

ART. 32 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.

Il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, tramite il Gestore del servizio.

La struttura organizzativa del servizio riceve i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

CAPITOLO 4 MODALITA' GENERALI DI CONTROLLO

ART. 33 - MONITORAGGIO SERVIZIO

Ai Comuni Consorziati spetta il compito di effettuare tutti i necessari controlli del servizio affinché lo stesso sia eseguito in conformità della legge.

Il personale incaricato dai Comuni aderenti avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l'Impresa per effettuare i controlli ritenuti necessari.

I Comuni, di propria iniziativa o concordate con il personale incaricato dei vari Comuni può convocare riunioni operative per:

- andamento del servizio;
- eventuali problemi e carenze riscontrate;
- proposte migliorative allo svolgimento del servizio nei limiti delle disposizioni contenute negli atti di gara e dell'offerta tecnica della ditta incaricata all'esecuzione del servizio;
- osservazioni varie;

ART. 34 - MODALITA' DI RICHIESTA INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI (aree pubbliche, bordi stradali ecc.).

Le comunicazioni tra i Comuni aderenti al servizio e il Consorzio dovranno essere fatte in forma scritta, preferibilmente via e-mail o fax al fine di accelerare la tempistica di intervento.

In particolare per la richiesta d'intervento per la rimozione dei rifiuti abbandonati si dovrà utilizzare esclusivamente il modulo predisposto dal Consorzio.

Qualora il Consorzio, non sarà in grado di rintracciare il sito, sarà compito del Comune tramite proprio personale - il cui riferimento dovrà essere indicato sul modulo richiesta intervento - ad accompagnare la stessa sul posto.

CAPITOLO 5 DIRITTI DALL'UTENZA E AZIONI POSITIVE

ART. 35 - CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico e i Comuni Consorziati reputano la comunicazione con i cittadini uno strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
- b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
- c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;
- d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico, tramite compostaggio, dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali;
- e) informazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico organizza campagne di sensibilizzazione e cura la pubblicazione di mezzi di informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

3. Il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico e i Comuni Consorziati, provvedono alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del

presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

ART. 36–CARTA DEI SERVIZI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 461, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. e di concerto con i Comuni e gli altri soggetti portatori di interessi in materia, la “Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani”.

2. La “Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani” definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di servizio.

ART. 37–PREVENZIONE E COOPERAZIONE

1 Il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, promuove possibilmente la realizzazione di progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro del territorio, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

2 Il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico promuove e incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

CAPITOLO 6 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 38 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 39 - CONTROLLI

1. Come disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/2006, la Provincia esercita l'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti.

2. Restano salve le competenze dei Comuni consorziati, competenti territorialmente, in base all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 40 – ACCERTAMENTI

La Polizia Municipale, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune competente territorialmente, è tenuto a vigilare sul rispetto del presente Regolamento.

La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvedono direttamente i Comuni, ognuno per competenza sul proprio territorio, mediante il Responsabile del Servizio Tecnico. Tale attività verrà effettuata dal Corpo di Polizia Comunale qualora presente, o attraverso le forze dell'ordine presenti sul territorio. A seguito di comunicazione dell'avvio di procedura sanzionatoria, e al completamento della procedura per la produzione di eventuali deduzioni scritte, da effettuarsi entro 30 giorni dalla contestazione, la decisione dell'applicazione della sanzione contestata spetta al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di competenza

Le sanzioni sono introitate dal Comune, ad eccezione di quelle di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 262 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi secondo l'Allegato 1 al presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento spettano ai Comuni competenti.

ART. 41 – SANZIONI APPLICATE DALL'AUTORITA' COMUNALE

COMPETENTE TERRITORIALMENTE CHE HA ADOTTATO CODESTO REGOLAMENTO

1 Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., **per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento**, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti specifici, **viene applicata ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00** con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti.

2 Con Ordinanza di cui all'art. 13 del presente Regolamento possono essere determinate ulteriori ipotesi di violazioni e, nei limiti di cui al precedente comma 1, sanzioni specifiche per la violazione delle modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati.

3 Ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., stabilite negli ammontari minimi e massimi secondo l'Allegato 1) al presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

ART. 42 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

ART. 43 – NORMA DI RINVIO

Eventuali ulteriori aspetti organizzativi e di miglioramento del servizio, purché non in contrasto con le norme del presente regolamento potranno essere disciplinati con Deliberazione di CdA del Consorzio.

ART. 44 – ABBROGAZIONE

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

ART. 45 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio e eventualmente dei Comuni che lo adottano per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore, salvo diverse disposizioni.

ART. 46 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà a disposizione presso il Consorzio e presso i Comuni aderenti e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.
2. il Consorzio e i Comuni interessati, provvederanno alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.



ALLEGATO 1

Sanzioni

Riferimento	Descrizione	Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta
Art. 10 comma 1	E' vietato gettare, versare, depositare e abbandonare abusivamente, su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio dei Comuni Consorziati aderenti al servizio (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti), qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 10 comma 2 Art. 30 comma 1	E' vietato depositare rifiuti di ogni genere, provenienti da luoghi adibiti all'uso di civili abitazioni, da utenze domestiche e da attività commerciali, all'interno o nelle strette vicinanze dei cestini gettarifiuti dislocati sulle aree pubbliche del territorio di ogni singolo comune.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 10 comma 3	E' espresso divieto depositare e deporre sacchi, cassonetti ed altri contenitori di rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti attraverso le Ordinanze ed altre specifiche campagne informative di iniziativa Comunale e/o Consortile.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 10 comma 4	È fatto divieto a chiunque non autorizzato di effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione. Il medesimo divieto vige per lo sversamento di rifiuti nelle fognature pubbliche e/o private, nei corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 10 comma 6	E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 10 comma 7, Art. 10 comma 11 Art. 10 comma 12	07) E' vietata l'introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici, di liquidi, materiali in	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo

	<p>combustione, ovvero taglienti o acuminati non opportunamente avvolti a protezione degli operatori del servizio di raccolta.</p> <p>11) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo</p> <p>12) E' vietato altresì inserire nei contenitori non specifici, rifiuti di vetro o altri materiali, con caratteristiche tali da poter causare lesioni e che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante.</p>			
Art. 10 comma 8	E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. Chiunque esegua operazioni di carico, scarico e trasporto di cose è tenuto a rimuovere dalla superficie pubblica o soggetta a uso pubblico i materiali di qualsiasi genere eventualmente caduti o appoggiati sulle predette superfici.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 10 comma 9	E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sui rispettivi territori dalle Amministrazioni comunali per la raccolta dei rifiuti (cestini). In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori (cestini) sia il loro abbandono a fianco degli stessi.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 10 comma 10	L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio di raccolta rifiuti.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 10 comma 13 Art. 21.3 comma 2 Art. 21.3 comma 3 Art. 21.4 comma 3 Art. 21.4 comma 4	E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume (in particolare per le tipologie di rifiuti dove è espressamente prevista dal presente regolamento), o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi. Per le anzidette motivazioni è altresì vietato conferire sacchetti di rifiuti di peso superiori a 10 Kg cadauno.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 10 comma 14	E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso i Centri di raccolta dei Consortili, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art 11 lettera a)	E' vietato l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art 11 lettera b)	E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo

	materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;			
Art 11 lettera c)	E' vietato il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni o prodotti da cittadini residenti in altri Comuni, fatta eccezione per quelli ospitati o domiciliati, anche temporaneamente, nel Comune competente territorialmente ed in regola con le norme in materia di tassazione;	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art 11 lettera d)	E' vietato il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art 11 lettera e)	E' vietato l'imbrattamento del suolo dovuto alla perdita di olio o di altre materie putrescibili provenienti da veicoli circolanti e/o in sosta sulle aree pubbliche per difetti di manutenzione, avarie o cause di altra natura. I responsabili (proprietari e/o detentori/utilizzatori del veicolo), ove identificati, previa emissione di apposita ordinanza, sono tenuti alla pulizia del suolo. E' esclusa l'applicazione della sanzione amministrativa qualora l'imbrattamento sia addebitabile a cause esclusivamente accidentali	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art 11 lettera f)	Il danneggiamento volontario, doloso o per grave incuria dei contenitori e accessori eventualmente concessi in comodato d'uso ai cittadini utenti, alle attività commerciali e ai condomini.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera o)	L'abbandono di rifiuti all'esterno dei Centri di Raccolta.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 21.7 comma 2	Sarà a cura dell'utente accumulare in modo consono i richiamati rifiuti (pannolini e pannoloni), all'interno del contenitore giallo, in sacchetti chiusi ermeticamente, in grado di evitare fuoriuscita di qualsiasi contenuto e di cattivi odori.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art 27 comma 2	I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art 27 comma 3	I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata alla somministrazione degli alimenti e comunque di pertinenza alla attività svolta.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 10 comma 15	E' vietato la collocazione della struttura di compostaggio domestico, in comodato o di proprietà, o effettuare qualsiasi forma di compostaggio a distanza inferiore a 3 (tre) metri dal confine di proprietà.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art 31 comma 4	È vietato il conferimento di rifiuti organici da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico e comunque in possesso di compostiera domestica in	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo

	comodato, concessa dal Consorzio Intercomunale Valle Bisirico o dal Comune.			
Art 31 comma 5	Mancato utilizzo si compostiera concessa in comodato gratuito e rifiuto di attività di compostaggio domestico, a seguito obbligo derivante da Ordinanza Sindacale	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 4	Presso i Centri di Raccolta Consortili: Sono autorizzati al conferimento, presso i Centri di Raccolta, esclusivamente i comuni facenti parte del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico, a seguito di sottoscrizione di specifica convenzione.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera a)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: Il conferimento di tipologie di rifiuti non specificatamente raccolti presso i Centri di Raccolta;	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera b)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: Il deposito a terra o sulla piattaforma dei rifiuti conferiti;	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera c)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: Il conferimento di tipologie di rifiuti nelle giornate non previste dal calendario di raccolta consortile se non espressamente autorizzata, volta per volta, dagli Uffici del Consorzio;	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera d)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: lasciare a terra, al di fuori dei predisposti contenitori/cassoni, sacchetti o rifiuti sciolti, eventualmente trascinati o caduti durante le operazioni di scarico	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera e)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: Il trasporto ed il conferimento promiscuo di diverse tipologie di rifiuti all'interno del Centro di raccolta, se non espressamente autorizzato;	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera f)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: il deposito a terra dei rifiuti RAEE, che devono essere esclusivamente accatastati negli specifici contenitori, avendo cura di separare correttamente le diverse tipologie di rifiuto	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera g)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: Conferire rifiuti se non è presente il contenitore specifico, e la capienza residua ne permetta lo scarico senza trascinamento del rifiuto conferito;	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera h)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: Lasciare i cancelli aperti una volta terminate le operazioni di conferimento rifiuti.	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera i)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: lasciare aperti i cassoni, provvisti di elementi di chiusura (coperchi, porte, ecc.), a conclusione delle singole operazioni di conferimento, soprattutto per quelle tipologie di rifiuti (umido e secco indifferenziato) che richiedono di essere isolati dalle interferenze dell'ambiente esterno	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo

Art. 19 comma 11 lettera l)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: la cernita e il rovistamento dei rifiuti accumulati all'interno dei contenitori/cassoni, a meno che le richiamate operazioni non siano effettuato da personale espressamente autorizzato dal Consorzio nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera m)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: il mancato rispetto delle disposizioni comportamentali, da tenere all'interno dei Centri di Raccolta consortili, impartite dai dipendenti o incaricati del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico e previste nel presente Regolamento	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
Art. 19 comma 11 lettera n)	Presso i Centri di Raccolta Consortili: il conferimento di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume (per le tipologie di rifiuti che lo prevedano), o che, per dimensioni, consistenza ed altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori/cassoni, nonché costituire pericolo per gli addetti del Centro di Raccolta	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo
	Ogni altra violazione al presente Regolamento, ove non costituisca reato e non costituisca violazione di altre Leggi speciali autonomamente sanzionate	€ 25,00	€ 500,00	1/3 del massimo o il doppio del minimo

